



Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **33** Del **22-10-13**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PITOCCHI ROBERTO	P
SERINI CLAUDIO	P	TIZZI LAURA	P
MARI MANUELA	P	CARAFFINI FRANCESCO	P
ROSSI FABIO	A	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
PRESENTI GILBERTO	P	CAPACCI ALESSANDRO	P
COLACICCHI ROMANO	P	ANGIOLUCCI GILBERTO	P
BELARDINELLI SARA	P	PALADINO ENEA	A
DOMINI GIANFRANCO	A	CIRIGNONI GIANLUCA	A
CANGI SONIA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a ratifica	N
----------------------------------	---	----------------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore Tizzi;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

VISTO l'art. 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale differisce al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali



3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";

VISTO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modifiche con legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che ha modificato la disciplina dell'imposta municipale propria;

RITENUTO, in particolare, che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 24 del 27 settembre 2012 del con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

VISTA la delibera consiliare n. 25 del 27 settembre 2012, con la quale sono state stabilite le aliquote nella misura seguente;

a) Aliquota di base: incremento dello 0,17 per cento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;

b) Aliquota abitazione principale: incremento dello 0,05 per cento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;

c) Aliquota aree edificabili: nessun incremento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;

d) Aliquota ridotta dello 0,31 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;



- e) Confermare per l'esercizio 2012 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, (nella misura massima di un'unità per ciascuna classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 40,000 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600,00. La detrazione di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

RITENUTO, al fine di assicurare i necessari equilibri finanziari di dover rideterminare la misura delle aliquote IMU da applicare nell'anno in corso, come proposto dalla giunta comunale con atto n. 54 del 19/09/2013;

DATO ATTO che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote IMU come di seguito indicato:

- a) **Aliquota di base: incremento dello 0,17 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
- b) **Aliquota abitazione principale: incremento dello 0,05 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;
- c) **Aliquota per abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale: incremento dello 0,27 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
- d) **Aliquota aree edificabili: nessun incremento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
- e) **Aliquota ridotta dello 0,31 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- f) Confermare per l'esercizio 2013 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, (nella misura massima di un'unità per ciascuna classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 40,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600,00. La detrazione di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.



CONSIDERATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

VISTO il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente nella seduta del 14 ottobre 2013;

CON VOTI FAVOREVOLI dieci e astenuti tre (Della Rina, Capacci e Angiolucci) espressi per alzata di mano dai tredici presenti

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

a) **Aliquota di base: incremento dello 0,17 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;

b) **Aliquota abitazione principale: incremento dello 0,05 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;

c) **Aliquota per abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale: incremento dello 0,27 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;

d) **Aliquota aree edificabili: nessun incremento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;

e) **Aliquota ridotta dello 0,31 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

f) Confermare per l'esercizio 2013 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, (nella misura massima di un'unità per ciascuna classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 40,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600,00. La detrazione di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi



regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

2) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

3) DI DARE inoltre ATTO che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al punto 1) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinti e sesto periodo del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2013;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 (legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6/4/2012.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 22-10-13

Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 22-10-13

Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA